

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”

CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA ED URGENZA
(SUEM 118) E ATTIVITÀ DI SOCCORSO PRESSO I TERRITORI DI

SANDRIGO, GARA SIMOG n. 8866330, CIG n. 956424262D,
BARBANO GARA SIMOG N. 8867057, CIG n. 9564812C8C,
CREAZZO, GARA SIMOG n. 8867064, CIG n. 95648213FC

TRA

l’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” (di seguito denominata Azienda o Parte), con sede in Vicenza, via Rodolfi n. 37, C.F./P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina,

E

l’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (di seguito denominata ATS o Parte) tra:

Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv, con sede legale in Vicenza (VI), Contrà dei Torretti n. 9, C.F. 03863420240 e P.IVA 04438020242, in persona del Sig. Pierandrea Turchetti, nato a Vicenza (VI), il 30/10/1982, C.F., residente in Vicenza, Corso SS. Felice e Fortunato n. 259/o, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante, mandataria;

Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv, con sede legale in Vicenza (VI), Via Muggia n. 3, C.F. 95072930241, P.IVA 04476200243, in persona del Sig. Luigino Disegna, nato a Bassano del Grappa (VI), il 15/07/1954, residente in Vicenza (VI), Viale Trieste n. 27, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante, mandante;

Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza, con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via Vittorio Veneto n. 28, C.F. 95115930240, P.IVA 04471680241, in persona del Sig. Filippo Galuppo, nato a Asiago (VI), il 9/05/1972, C.F. GLPFPP72E09A465Z, residente in Grisignano di Zocco (VI), Via Adige n. 1, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e

Legale Rappresentante, mandante;

PREMESSO CHE

- con le Deliberazioni n. 2194, n. 2193 e n. 2192 del 29/12/2022 è stato autorizzato l'espletamento di procedure comparative, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.lgs n. 117/2017 e ss. mm. e ii., in via d'urgenza, rivolte alle Associazioni di Volontariato aventi sede operativa ubicata nel territorio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per servizi di emergenza territoriale con interventi di soccorso con ambulanza, presso le aree di Sandrigo, Barbano e Creazzo, per un periodo di 6 mesi;
- per l'area dei territori di Sandrigo è stata espletata la procedura di gara SIMOG n. 8866330, CIG n. 956424262D, con importo a base d'asta di € 132.000,00, IVA esente, oltre ad oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 200,00 (IVA e/ o altre imposte e contributi di legge esclusi), non soggetti a ribasso;
- per l'area dei territori di Barbano è stata espletata la procedura di gara SIMOG N. 8867057, CIG n. 9564812C8C, con importo a base d'asta di € 135.000,00, IVA esente, oltre ad oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 200,00 (IVA e/ o altre imposte e contributi di legge esclusi), non soggetti a ribasso;
- per l'area dei territori di Creazzo è stata espletata la procedura di gara SIMOG n. 8867064, CIG n. 95648213FC, con importo a base d'asta di € 130.000,00, IVA esente, oltre ad oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari ad € 200,00 (IVA e/ o altre imposte e contributi di legge esclusi), non soggetti a ribasso;
- con Deliberazione n. 1185 del 06/07/2023 le procedure sono state aggiudicate al costituendo ATS tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv, Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv e Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza;
- con scrittura privata di data 13/07/2023, n. 121.590 di Repertorio e n. 27.360 di Raccolta, sottoscritta avanti al Dott. Giovanni Rizzi, Notaio in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, le predette ODV (di seguito denominate ODV) si sono costituite in ATS, conferendo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale alla mandataria Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv;
- le ODV sono regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla sezione "Organizzazioni di volontariato";
- con DGRV n. 1080/2007 e n. 1515/2015 sono stati definiti i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e

soccorso con ambulanza, gli standard tecnologici, organizzativi, operativi, le dotazioni sanitarie dei mezzi di soccorso e approvati, per la formazione di personale non sanitario, i criteri minimi di qualità;

- la L.R. n. 26/2012 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione dell'elenco regionale, aggiornato annualmente, in cui sono iscritti gli enti sanitari e le associazioni già autorizzati che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza da almeno cinque anni, con i quali le Aziende ULSS regolano i relativi rapporti mediante apposite convenzioni;
- le ODV sono accreditate all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, ai sensi della L. R. n. 26/2012;
- le ODV non incorrono nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- per Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv è stata rilasciata l'informazione antimafia liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76;
- per Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv è pendente il ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011, richiesta con accesso PR_VIUTG_Ingresso_0036744_20230411;
- per Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza, è pendente il ricevimento dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs 159/2011, richiesta con accesso PR_VIUTG_Ingresso_0036351_20230407;
- la presente Convenzione (di seguito denominata Convenzione) viene stipulata pur in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia per Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv e per Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza, restando espressamente inteso che, in caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva, la Convenzione verrà risolta, ex art. 92, co. 3, del D.lgs 159/2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E FONTI DI OBBLIGAZIONE

La Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza (SUEM 118) e attività di soccorso presso i territori di Sandrigo, Barbano e Creazzo.

Il servizio è regolato dalle disposizioni della Convenzione, da quanto previsto in tutta la documentazione delle procedure comparative indicate in premessa, la quale, sebbene non fisicamente allegata, si intende come parte integrante della Convenzione, ed in particolare, per ogni procedura,

da quanto previsto dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'ATS, oltre che dai DUVRI allegati alla Convenzione (All. 1, 2, 3).

Per quanto non espressamente previsto, il servizio è regolato dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dal D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dalle norme del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza.

Le premesse suesposte fanno parte integrante della Convenzione.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 6 mesi, con decorrenza dal 16/07/2023 al 15/01/2024.

Alla Convenzione è stata data esecuzione anticipata, ex art. 32, co. 8, del D.lgs 50/2016, al fine di dare continuità al servizio e ovviare a situazioni di pericolo alle persone, all'igiene e alla salute pubblica.

Art. 3- STIPULA E GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione della Convenzione avviene mediante scrittura privata.

L'ATS ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. mediante polizza fidejussoria n. 6001410690, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.- Agenzia Roma Monteverde – 6001- in data 11/07/2023, per l'importo garantito di € 39.729,60.

La polizza fideiussoria è stata presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti dell'ATS, ai sensi dell'art. 103, co. 10, del D.lgs 50/2016, è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31, riporta espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'ATS e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni in Convenzione, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle prescrizioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio.

L'Azienda può valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione disposta in danno dell'ATS e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'ATS per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli operatori impiegati nel servizio.

La cauzione deve essere reintegrata nel caso in cui vengano effettuati su di essa prelievi per l'applicazione delle penali, per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento delle obbligazioni in Convenzione

In caso di mancato reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata dell'Azienda, questa ha la facoltà di risolvere la Convenzione, con le conseguenze previste per la risoluzione della Convenzione, salvo il risarcimento del danno, ex art.1453 c.c..

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione certificata dall'Azienda, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

La garanzia cessa di avere effetto dal rilascio del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nella Convenzione e, per ogni procedura, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, nell'Offerta economica, e nel DUVRI.

L'ATS deve eseguire il servizio a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula

della Convenzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni vigenti o entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione restano ad esclusivo carico dell'ATS.

E' a carico dell'ATS ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento degli obblighi in Convenzione.

Le attività a carico dell'ATS si intendono interamente remunerate con il corrispettivo previsto dalla Convenzione.

ART. 5 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

L'ATS ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'Azienda nel Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) predisposto dall'Azienda per ogni procedura, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporta inadempimento alle prescrizioni della Convenzione.

Durante l'esecuzione del servizio, il DUVRI può essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio oggetto della Convenzione. L'Azienda si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica, svolti dai propri servizi preposti, atti a certificare l'ottemperanza di quanto disposto dal DUVRI.

Il DUVRI predisposto per ogni procedura è allegato alla Convenzione e viene sottoscritto dall'ATS.

ART. 6- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'ATS si impegna a:

- a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella Convenzione;
- b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro, secondo la normativa vigente.

ART. 7 – PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ATS che opera all'interno dell'Azienda deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa e dalla Centrale Operativa SUEM 118.

L'ATS si impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate. I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati devono essere conformati sempre alla massima correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie in presenza di malati o di pubblico. I fatti riferiti a qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla Centrale Operativa devono essere riferiti ai rispettivi responsabili e successivamente tra di loro analizzati e discussi.

L'ATS si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'Azienda, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

L'ATS deve esibire, su richiesta dell'Azienda, ogni tipo di documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di lavoro.

ART. 8 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio oggetto della Convenzione è definito di pubblica utilità e, pertanto, lo stesso non può essere interrotto, soppresso, sospeso o eseguito con ritardo o in maniera difforme da quanto pattuito.

In caso di sciopero, l'ATS deve comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno 5 giorni antecedenti lo stesso.

In caso di sciopero del personale addetto al servizio o in caso di cause di forza maggiore, l'ATS deve comunque garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'esecuzione del servizio.

L'interruzione ingiustificata dei servizi di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'ATS, ai sensi dell'art. 355 del Codice penale, e costituisce causa di risoluzione immediata della Convenzione, ex art. 1456 c.c..

ART. 9 – ASSICURAZIONE DANNI

L'ATS è responsabile per i danni diretti o indiretti arrecati a persone, animali, beni immobili e mobili di proprietà dell'Azienda e di terzi durante lo svolgimento del servizio o per cause a questo connesse. L'ATS è responsabile per la propria attività e per quella di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche). L'ATS è responsabile verso il proprio personale per infortuni sul lavoro, anche *in itinere*, per malattie professionali, etc..

A copertura del rischio per gli eventi di cui al presente articolo, le ODV hanno stipulato idonee polizze assicurative RCT e RCO, con massimali non inferiori ad €. 5.000.000,00, e polizze RCA stipulate per ciascun mezzo impiegato nel servizio, con un massimale non inferiore ad €. 6.000.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €. 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore ad € 1.000.000,00 per danni a cose, agli atti dell'UOS Gare.

ART. 10 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per lo svolgimento del servizio, all'ATS viene riconosciuto un canone mensile fisso, come indicato di seguito.

Per il territorio di Sandrigo

A	B	C	D	IVA APPLICATA
Sandrigo	Canone mensile offerto (IVA esclusa) € 21.983,00 Euro Ventunmilanovecentoottantatre/00	Canone per 6 mesi (IVA esclusa) BX6 € 131.898,00 Euro Centotrentunmilaottocentonovantotto/00	Corrispettivo orario onnicomprensivo del servizio (ricomprensivo tutti gli oneri connessi alla gestione del servizio: costo personale, ammortamento mezzo,	IVA esente, ex art. 10 n. 15 DPR 633/72 Ovvero "Fuori campo dell'applicazione dell'IVA per le Organizzazioni di Volontariato non titolari di partita IVA

			sanificazione, carburante, assicurazione, spese generali, utilr) che verrà preso in considerazione in caso di diminuzioni o incrementi di attività € 60,23 Euro Sessanta/23	
--	--	--	---	--

Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: € 200, 00 (euro duecento/00).

Per il territorio di Barbano

A	B	C	D	IVA APPLICATA
Barbano	Canone mensile offerto (IVA esclusa) € 22.483,00 Euro Ventiduemilaquattrocentottantatre/ 00	Canone per 6 mesi (IVA esclusa) BX6 € 134.898,00 Euro Centotrentaquattromilaottocentonovantotto/ 00	Corrispettivo orario onnicomprensiv o del servizio (ricomprensiv e tutti gli oneri connessi alla gestione del servizio: costo personale, ammortamento mezzo, sanificazione, carburante, assicurazione, spese generali, utilr) che verrà preso in considerazione in caso di diminuzioni o incrementi di attività € 30,80 Euro trenta/80	IVA esente, ex art. 10 n. 15 DPR 633/72 Ovvero “ Fuori campo dell’applicazion e dell’IVA per le Organizzazioni di Volontariato non titolari di partita IVA

Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: € 200, 00 (euro duecento/00).

Per il territorio di Creazzo

A	B	C	D	IVA APPLICATA
Creazzo	Canone mensile offerto (IVA esclusa) € 21.650,00 Euro Ventunomilaseicentocinquanta/00	Canone per 6 mesi (IVA esclusa) BX6 € 129,900,00 Euro Centoventinovemilanovecento/00	Corrispettivo orario onnicomprensivo del servizio (ricomprensivo tutti gli oneri connessi alla gestione del servizio: costo personale, ammortamento mezzo, sanificazione, carburante, assicurazione, spese generali, utlr) che verrà preso in considerazione in caso di diminuzioni o incrementi di attività € 29,66 Euro ventinove,66	IVA esente, ex art. 10 n. 15 DPR 633/72 Ovvero “ Fuori campo dell'applicazione dell'IVA per le Organizzazioni di Volontariato non titolari di partita IVA

Costi per la sicurezza per rischi da interferenze: € 200, 00 (euro duecento/00).

L'Azienda esegue il pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione deve avvenire con cadenza mensile posticipata.

Unitamente alla emissione delle fatture, l'ATS deve inviare la seguente documentazione, in relazione all'ambito territoriale di interesse:

- una distinta contenente il numero di trasporti prestati agli utenti ed il relativo chilometraggio;
- l'elenco del personale addetto al servizio distinto tra volontari e non, con l'indicazione del nome, cognome, qualifica e numero di ore prestate nel mese di riferimento.

La reportistica per la raccolta di tali dati viene concordata con l'Azienda ed appositamente su predisposta e fornita dall'ATS.

L'ATS deve emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, intestate all'Azienda ULSS n. 8

“Berica”, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Nei casi consentiti dalla normativa vigente, il pagamento può avvenire anche tramite presentazione di documentazione in formato cartaceo.

Il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato anche DEC), che avviene entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento viene effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati.

Gli interessi moratori vengono corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole della Convenzione, l'Azienda può sospendere il pagamento all'ATS cui siano stati contestati inadempimenti nell'esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o sino alla definizione della contestazione.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi del pagamento dovuto, l'ATS può sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nella Convenzione. In caso di sospensione non concordata con l'Azienda, questa può far valere la risoluzione della Convenzione, ex art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R., e denunciare l'ATS all'autorità giudiziaria, per violazione dell'art. 355 c.p..

ART. 11- LIVELLI DI SERVIZIO, INADEMPIMENTI E PENALI

Si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo totale della Convenzione:

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nella Convenzione, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla Convenzione o esecuzione non conforme alle modalità pattuite, (per ogni giorno di ritardo/non conformità);
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, deve portare alla sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento,

comporta la risoluzione della Convenzione;

- utilizzo di veicoli ed ambulanze non rispondenti ai requisiti normativi di settore e/o alle caratteristiche previste nel Capitolato tecnico, nonché mancata manutenzione, sanificazione, revisione, eliminazione dei guasti che comportano l'impossibilità nell'utilizzazione nel servizio, e/o di ogni eventuale mancanza dei presidi e/o attrezzature e/o dotazioni sanitarie richieste;
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal Capitolato tecnico e dall'Offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione reiterata per tre volte comporta la risoluzione della Convenzione);
- ritardo e/o mancata presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o dei mezzi impiegati;
- lesione del decoro e/o dell'immagine e/o del prestigio della stazione appaltante;
- mancato inoltro al DEC della documentazione richiesta per attività di controllo del servizio e/o violazione dell'obbligo di consentire al DEC l'accesso ai mezzi e/o alle strutture utilizzate dall'ATS per l'esecuzione del servizio oggetto; dell'appalto.
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione della Convenzione.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'ATS per iscritto dall'Azienda, tramite PEC o raccomandata A.R..

L'ATS deve comunicare all'Azienda, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano all'Azienda nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Azienda, a giustificare l'inadempimento, l'Azienda applica le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ATS deve effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avviene, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'ATS o alle singole ODV,

in esecuzione del rapporto in Convenzione o a qualsiasi altro titolo dovute dall'Azienda.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'ATS dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento delle penali.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per l'applicazione delle penali vengono emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza delle obbligazioni pattuite, l'Azienda può risolvere la Convenzione, a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo convenzionale, la Convenzione potrà essere risolta per grave inadempimento.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA

A) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'ATS agli obblighi dedotti in Convenzione, l'Azienda può assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Trascorso inutilmente tale termine, la Convenzione si intende risolta.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Azienda può risolvere di diritto la Convenzione, previa comunicazione scritta all'ATS, da effettuarsi mediante PEC o raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ATS nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Azienda al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'ATS;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni di cui alla Convenzione;

- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dalla Convenzione;
- a seguito di tre contestazioni all'ATS per inadempimento;
- qualora la somma delle le penali applicate superi il 10% del valore della Convenzione;
- in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione di procedura.

In particolare, la Convenzione viene risolta nell'ipotesi in cui nei confronti delle ODV sia rilasciata informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, co. 2, del D.lgs 159/2011.

La risoluzione della Convenzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione della Convenzione sorge in capo all'Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'ATS inadempiente.

In caso di esecuzione in danno dell'ATS, a questa vengono addebitate le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio, a valere sulla cauzione definitiva, mediante l'escussione della stessa e, ove questa non sia sufficiente, mediante compensazione con eventuali crediti dell'ATS verso l'Azienda, fatto salvo il diritto dell'Azienda di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

B) RECESSO UNILATERALE PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o per motivi di interesse pubblico e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti l'Azienda, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda può recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'ATS a mezzo PEC o raccomandata A.R..

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'ATS ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni in Convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, comunque denominato, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

ART. 13 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'ATS si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che può essere consultabile in ogni momento dall'Azienda, dietro semplice richiesta del Direttore dell'UOC interessata o del DEC:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;
- l'iscrizione ai registri regionali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- l'iscrizione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 4 della L.R.V. n. 26/2012 e normativa correlata;
- le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero dei Trasporti);
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del processo...).
-

L'Azienda da tempestiva comunicazione all'ATS di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato, l'ATS, con oneri a proprio carico, deve adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'Azienda.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ATS assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del servizio, l'ATS deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporta la risoluzione della Convenzione, ex art. 1456 c.c..

ART. 15 COMUNICAZIONE TENTATIVI DI ESTORSIONE

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'ATS si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ART 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati riguardanti l'ATS vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda rilascia all'ATS l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'ATS sono forniti dalla stessa o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) o altri Enti Pubblici.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle procedure di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione della Convenzione e alla tutela in giudizio dell'Azienda, per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al

fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture-UTG, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della Convenzione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 L. 241/1990 e art. 5, co. 1 e 2, del D.lgs 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www. aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it).

I dati sono conservati dalla data dell'acquisizione sino allo scadere del decimo anno successivo alla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere la Convenzione

ART. 17 - RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Con separato accordo, l'Azienda nomina le ODV Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali.

Il personale dipendente dall'ATS o i collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione della Convenzione.

ART. 18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Federico Politi, Direttore della Centrale Operativa SUEM di Vicenza, tel. 0444 75-7328, e-mail: federico.politi@aulss8.veneto.it.

ART. 19 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

L'ATS e le ODV è sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, co. 5 del D.lgs. 117/2017.
La Convenzione verrà registrata in caso d'uso.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'ATS non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'escussione della cauzione definitiva, fatta salva la possibilità per l'Azienda di agire per il risarcimento del danno subito e la denuncia dell'ATS all'autorità giudiziaria, per violazione dell'art. 355 c.p..

Allegati:

- 1) DUVRI per il territorio di Sandrigo
- 2) DUVRI per il territorio di Barbano
- 3) DUVRI per il territorio di Creazzo

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione.

Azienda ULSS n. 8 “Berica”

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

ATS

**Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv,
Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv,
Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza**

Il Legale Rappresentante

Sig. Pierandrea Turchetti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 8, 11, 12 A), 12 B), 15, 20.

ATS

**Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza- Odv,
Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza Odv,
Croce Bianca White Cross Odv Pubblica Assistenza Sez. Vicenza**

Il Legale Rappresentante

Sig. Pierandrea Turchetti

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 50BA79EAFD3D7B877671492EE665614C45B9223FB9E1C473EB4E7B8CB0EDCE8D

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: Pierandrea Turchetti

Firma in formato pdf: Pierandrea Turchetti

Firma in formato pdf: Maria Giuseppina Bonavina

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0091062/23

Data Protocollo 12/09/2023

Oggetto VS. PROT. 86715/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA ED URGENZA (SUEM 118) - INVIO DOCUMENTAZIONE SOTTOSCRITTA

Mittente CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VICENZA

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO 03KG6-9490

PASSWORD GBYQk

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

